



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 55 DEL 14/04/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA SU VIA SILVIO TRENTIN E VIA IPPOLITO PINDEMONTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "5° TROFEO CITTÀ DI JESOLO".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che l'area pedonale di piazza Mazzini è attraversata longitudinalmente da una carreggiata stradale affiancata da un percorso ciclabile di collegamento fra le vie Bafile e Trentin, tutte strade a senso unico di circolazione a carreggiata singola, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che l'area pedonale di piazza Mazzini, il 01/05/2025 ospiterà l'ammassamento dei partecipanti alla sfilata di apertura della manifestazione "5° Trofeo Città Di Jesolo";

Considerato

- che la sfilata in premessa, coinvolgerà un ingente numero di partecipanti, ed interesserà la via Trentin con destino su piazza Aurora;
- che per massima parte dei partecipanti è previsto il raggiungimento del luogo di ammassamento, con spostamenti operati da e per le strutture recettive del lido con autobus turistici;
- che il programma della manifestazione si sviluppa su un arco temporale di circa 3 ore;

Valutato di poter disciplinare la circolazione veicolare urbana nell'area su percorsi alternativi;

Visto gli artt. 1, 3, 5, 7, 158, 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada)

ORDINA

1. [CIRCOLAZIONE] Che dalle 17:00 alle 19:00 del 01/05/2025,
 - a) la circolazione sulla carreggiata centrale di **piazza Mazzini** e su **via Trentin** possa essere vietata a tutti i veicoli con deviazione del flusso veicolare su via Aleardi, in direzione di via Vicenza e via Martiri delle Foibe ad eccezione dei veicoli in servizio di emergenza ed espressamente autorizzati;
 - b) la circolazione sulle vie Nievo, Oriani, Zanella, Carducci e Monti, nei rispettivi tronchi stradali a nord e sud di via Trentin possa essere riservata esclusivamente a residenti, frontisti e domiciliati;
 - c) la circolazione su **via Ippolito Pindemonte** possa essere riservata agli autobus al servizio della manifestazione, nonché a residenti, frontisti e domiciliati.
2. [SOSTA] Che dalle 17:00 alle 19:30 del 01/05/2025,
 - a) sulla corsia nord della carreggiata nord e sulla corsia sud della carreggiata sud di **via Pindemonte**, nel tratto compreso fra le intersezioni con le vie Livenza e Cordevole, sia **consentita la fermata** degli autobus al servizio della manifestazione, fatte salve le aree di intersezione, gli attraversamenti pedonali e gli accessi carrabili.

La circolazione veicolare rimarrà consentita sulle restanti corsie contrapposte.

- b) sulla carreggiata di **via Silvio Trentin** la sosta sia vietata con rimozione a spese degli inadempienti.

Nelle vie e piazze precitate, qualora non se ne ravvisasse più la necessità in relazione alle esigenze della manifestazione in premessa citata, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo, consentire il ripristino della normale circolazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.